

COLLOCAMENTO A SCOPO ADOTTIVO E CONGEDO DI MATERNITA'

Con il messaggio n. 3951 del 9 novembre 2023, l'Inps ha fornito i propri chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere 5 mesi di congedo di maternità in caso di "collocamento a scopo adottivo" di minori presso famiglie collocatarie, laddove i Tribunali per i minorenni dispongano il collocamento a scopo adottivo del minore riconoscendo ai coniugi i benefici di cui all'articolo 80, L. 184/1983.

L'Istituto, con circolare n. 16/2008, aveva riconosciuto il diritto ad un periodo di congedo di maternità di soli 3 mesi in quanto:

- la norma dispone che "alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici", tuttavia, l'articolo 26, D.Lgs. 151/2001, modificato dalla L. 244/2007, ha previsto una successiva specifica disciplina delle tutele spettanti ai genitori adottivi o affidatari, differenziando la durata del congedo di maternità dei genitori adottivi (pari a 5 mesi) da quella dei genitori affidatari (pari a 3 mesi);
- la possibilità di riconoscere l'indennità di maternità per un periodo di 5 mesi vale solo nel solo caso in cui il minore si trovi in affidamento preadottivo e non nel caso di collocamento provvisorio (la generica locuzione "collocamento a scopo adottivo" non va intesa come provvedimento di affidamento preadottivo).

Ciò premesso, l'Inps conferma che è possibile riconoscere un massimo di 3 mesi di congedo di maternità e non di 5 mesi. Al perfezionamento dell'eventuale adozione o affidamento preadottivo, sarà possibile fruire dei restanti 2 mesi.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato